



# **COMUNE DI AIRASCA**

**Provincia di Torino**

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**(approvato con delib. C.C.N. 17 del 31/3/2011)  
(modificato con delib. C.C. n. 18 del 30/4/2015)**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti locali, nelle ordinanze del Sindaco, nelle leggi e nei regolamenti dello Stato in materia di polizia e ad accertare le infrazioni alle norme stesse per l'applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e dei provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse.

### **Art. 2 Soggetti**

Il servizio di polizia urbana, preordinato al buon uso del pubblico demanio e ad assicurare l'ordinario svolgimento della vita pubblica e privata nonché il disciplinato andamento dei servizi pubblici locali, è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive funzioni.

## **TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 3 Suolo pubblico-Occupazione-Lavori e depositi**

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori nello stesso sono disciplinati dalle norme del presente regolamento e da quelle del C.d..S. D.lgs. 30.04.92 N. 285 e succ. modif.

### **Art. 4 Attività vietate**

Sulle vie e piazze è vietato svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato giocare a pallone. L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

## **Art. 5 Concessione**

E' fatto divieto di occupare suolo pubblico senza specifico atto di concessione. La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere redatta in carta legale ove occorra, corredata della necessaria documentazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

## **Art. 6 Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico**

Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio - una volta autorizzato - deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.), del materiale stesso.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

## **Art. 7 Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:**

a. limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;

b. ripristinare, al termine del periodo fissato, lo stato del terreno occupato.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

## **Art. 8 Proroga della concessione temporanea**

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificativa, il Comune potrà concedere una congrua proroga.

## **Art. 9 Ripristino e pulizia del suolo pubblico**

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.

Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 10**  
**Decadenza della concessione**

Si procederà alla pronuncia della decadenza della concessione del suolo pubblico:

1. per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
2. quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
3. per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

**TITOLO III**  
**NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

**Art. 11**  
**Divieto di imbrattare il suolo pubblico**

E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.

Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti sul suolo, dovrà provvedersi alla loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art 12**  
**Divieto di lavaggio veicoli**

Sulle aree di circolazione pubbliche è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acqua potabile. L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 13**  
**Doveri dei commercianti ambulanti**

Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, a accatastare i rifiuti prodotti in modo da agevolare la raccolta. L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 14**  
**Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani**

Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:

- i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ospedalieri ecc., purché i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
- non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ospedalieri, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, i fanghi derivati dalle operazioni dette acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, ecc.), gli esplosivi, i materiali radioattivi, le carogne di animali.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 15**  
**Raccolta di rifiuti con contenitori**

La raccolta dei rifiuti è organizzata con il sistema dei contenitori , è vietato introdurre, nei medesimi, oggetti di grosso volume ed imballaggi in genere al fine di non impegnare, inutilmente, lo spazio a disposizione. Carta e cartone, vetro, plastica, ingombranti , sfalci e residui di potatura, devono essere conferiti presso le apposite isole ecologiche o nel centro di raccolta differenziata.

E' vietato estrarre dai medesimi contenitori , qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato. L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 16**  
**Divieto di spostamento di contenitori**

E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 17**  
**Sgombero della neve nell'abitato**

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 18**  
**Servizi igienici nei locali pubblici**

Agli esercenti di bar-caffè-trattorie-osterie, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici  
L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**TITOLO IV**  
**PUBBLICO DECORO**

**Art. 19**  
**Indumenti e biancheria appesi alle finestre**

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, è vietato distendere o appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali od altri oggetti consimili.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 20**  
**Battitura di tappeti, stuoie ecc.**

Dopo le ore 8 e fino alle ore 22, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 21**  
**Innaffiamento di fiori su balconi o finestre**

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitata la caduta di acqua sul suolo pubblico.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 22**  
**Divieto di imbrattare i passanti**

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento di guida tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare o inzaccherare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori**

Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio, grammofoni, juke box ed altri apparecchi radiotelevisivi ed apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita e locali pubblici, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete e in osservanza del regolamento comunale di zonizzazione acustica.

### **Art. 24**

#### **Esercenti commerciali, fiere e mercati, suonatori ambulanti, cantanti e simili**

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purché non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali ed uffici pubblici.

Nell'ambito dei casi comunque consentiti, l'uso dei mezzi sonori è autorizzato esclusivamente negli orari 8,30—12,30 e 15,30—19,30

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

### **Art. 25**

#### **Insedimento ed esercizio di industrie e attività rumorose.**

L'insediamento di edifici, stabilimenti, officine ed attività consimili, ove debbono esercitarsi mestieri, arti ed industrie rumorose, è subordinato all'autorizzazione della Giunta Municipale nel rispetto delle norme contenute nel piano comunale di zonizzazione acustica.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

### **Art. 26**

#### **Arti, mestieri ed attività rumorose**

In città e negli altri centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, dell'Agricoltura, arti e mestieri rumorosi, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:

da ottobre ad aprile - dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;

da maggio a settembre - dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 20.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

## **Art. 27** **Custodia dei cani**

I cani, di qualunque razza, in particolare di indole mordace, dovranno essere condotti al guinzaglio, ovvero, muniti di museruola, fitta e solida, tale da impedire che i medesimi possano mordere.

Ogni cane deve essere iscritto all'anagrafe Canina.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

Viene istituita, presso i terreni comunali limitrofi agli impianti sportivi comunali, un'Area Cani recintata accessibile a tutti i cani ed ai loro conduttori/proprietari. Nell'Area Cani è consentito ai conduttori di cani di far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio o museruola, sotto la propria vigile responsabilità.

È tuttavia obbligo dei conduttori evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone o per gli altri animali, o arrechino danni a cose, e a tale scopo essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogniqualvolta se ne presenti la necessità e l'opportunità; si ricorda che il proprietario o l'accompagnatore è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto. Anche nell'Area Cani vige l'obbligo di rimuovere le deiezioni solide, lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali. È fatto quindi obbligo ai proprietari o conduttori dei cani, anche nell'Area Cani, di essere muniti di idonea attrezzatura (sacchetti specifici per la raccolta delle deiezioni, ovvero apposita paletta) per la raccolta delle deiezioni solide.

È vietato l'accesso all'Area Cani agli animali affetti da malattie infettive.<sup>1</sup>

## **Art. 28** **Cani incustoditi**

I cani incustoditi, saranno accalappiati dagli incaricati e portati presso il canile convenzionato con il Comune.

La restituzione di questi, da richiedersi al responsabile del canile, è subordinata al rimborso delle spesa sostenute per il loro mantenimento.

## **Art. 29** **Divieto di intralciare l'operato degli accalappiacani**

E' vietato sottrarre cani all'accalappiatore favorendone la fuga.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Paragrafo così inserito con deliberazione C.C. n. 18 del 30/04/2015

**Art. 30**  
**Insudiciamento del suolo da parte di animali**

I proprietari ed i custodi dei cani, o di altri animali, condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri rifiuti sui marciapiedi o, comunque, che insudici le aree pubbliche. A questo proposito i conduttori di animali dovranno essere provvisti di appositi attrezzi (paletta, sacchetto, ecc. ) per la rimozione delle feci.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**TITOLO VI**  
**NORME DI PREVENZIONE**

**Art. 31**  
**Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali**

Le acque pluviali, cadenti sui tetti, saranno convenientemente raccolte in canali di scolo, da collocarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 32**  
**Canne fumarie e dispositivi per la  
dispersione dei gas tossici**

Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina, bottega o laboratorio ed ogni altro edificio ove si pratica l'uso del fuoco in focolari, fornelli, stufe, fucine e simili e dove, necessariamente, si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione deve essere fornito di canne di tiraggio, a perfetta tenuta per la fuoriuscita del fumo.

Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto.

Nel caso di tetti a livelli diversi di fabbricati comunque congiunti, le canne fumarie provenienti dal tetto più basso devono essere prolungate ad un livello superiore a quello del tetto più alto, in modo, comunque, di superare la linea di gronda di questo.

Ove non sia possibile osservare tale norma, le canne fumarie dovranno essere munite di appositi depuratori.

Le canne fumarie degli impianti industriali e degli impianti di riscaldamento funzionanti a combustibile diverso dal metano devono essere munite di appositi depuratori affinché le sostanze inquinanti, contenute nelle emissioni, rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 33**  
**Divieto di accendere fuochi**

Non è permesso accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglie, se non in luoghi dove il fumo possa avere lo sfogo necessario in appositi camini.

**Art. 34**  
**Oggetti rotolanti**

Non è permesso sospingere, con moto rotatorio, lungo le aree di circolazione, cerchi, ruote di veicoli, botti ed altri oggetti simili di qualunque dimensione.  
L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 35**  
**Trasporto di determinati oggetti**

Le travi, le antenne, le lastre metalliche e simili oggetti, di lunghezza superiore ai 3 metri, debbono essere affidati ad almeno due persone: una per ciascuna estremità.  
L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 36**  
**Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei  
segnali stradali e gli elementi di arredo urbano**

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.  
E pure vietato scuotere o danneggiare i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano in genere.  
E' vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi dai soggetti di età superiore a quella indicata nella tabella esposta all'ingresso del parco o fissata sul gioco stesso.  
L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 37**  
**Copertura dei pozzi, vasche, cisterne, ecc.**

I pozzi, le vasche, le cisterne e simili, devono essere muniti di idonee protezioni, al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo per persone e/o animali.

**Art. 38**  
**Nettezza delle facciate degli edifici**

E' vietato imbrattare i muri.

Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti - a cura dei proprietari - nette da erbe ed altre vegetazioni allignanti negli interstizi delle opere murarie. I proprietari dovranno altresì provvedere all'eliminazione di erbe a altra vegetazione che si sviluppi su marciapiedi e/o sedimi stradali di loro proprietà.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**TITOLO VII**  
**IMPIANTI PUBBLICI ED AREE VERDI**  
**Art. 39**  
**Fontanelle pubbliche**

E' vietato lasciare aperti i rubinetti delle fontanelle pubbliche.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 40**  
**Tutela dei parchi e giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi**

Nei giardini pubblici e/o nelle aree verdi è vietato calpestare le aiuole, cogliere fiori o, comunque, danneggiare le piante e gli arredi ivi collocati.

E' altresì vietato introdurre cani anche se condotti, transitare con veicoli e giocare alla palla in tali aree.

L'inosservanza al predetto articolo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

**Art. 41**  
**Uso dei parchi gioco e delle aree per attività ricreative**

L'utilizzo delle aree attrezzate a "parchi gioco" o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, piste di pattinaggio, campi da bocce ) , poste all'interno di aree residenziali, può avvenire di norma durante le ore diurne o sulla base di specifici orari indicati su apposite tabelle poste in prossimità delle aree stesse.

**ART. 42**  
**Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate ai sensi del C.D.S., del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e del regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 42**  
**Abrogazione norme precedenti**

Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2000, è abrogato.

**Art. 43**  
**Esecutività**

Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

**ART. 44**  
**Altri riferimenti normativi**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni fissate dalla normativa statale, regionale e provinciale.